



COMUNICATO UFFICIALE N.366/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenutasi a Roma il 30 Maggio 2019, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA Vice-Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo

GRECO;Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Samantha FRAGOLA/A.S.D.ROYAL TEAM LAMEZIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26.03.2019 la sig.na Samantha FRAGOLA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ROYAL TEAM LAMEZIA,un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.400,00, maturata e non percepita fino al mese di Dicembre 2018.

La Società, in data 30/04/2019, si costituiva tramite PEC con proprie memorie a difesa.

Si osserva anticipatamente, che le stesse sono prive della ricevuta di consegna alla controparte, in violazione a quanto previsto dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D. con conseguente inammissibilità rilevata d'ufficio.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ROYAL TEAM LAMEZIA al pagamento in favore della sig.na Samantha FRAGOLA della somma di €.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5,i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia TUMMINELLI/A.S.D.ACIREALE-A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo notificato in data 16.04.2019 tramite Raccomandata A/R, il sig. Mattia TUMMINELLI si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 7.500,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di € 5.000,00.

Dà atto il reclamante dell'avvenuta modificazione della compagine societaria – sub specie di “scissione” - a seguito della quale la A.S.D. ACIREALE 1946 è subentrata nel campionato nazionale di serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.

La A.S.D. ACIREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace. A sua volta, la A.S.D. ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 11.05.2019, chiedendo, l'accoglimento del ricorso nei limiti di una minor somma.

Esponendo la società resistente che la somma richiesta va diminuita per effetto delle ritenute fiscali che devono essere operate per legge, inoltre, asserisce che il calciatore Mattia TUMMINELLI sarebbe incorso in inadempimento, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10 maggio 2018, a seguito della partita disputata contro il Città di Gela. A riprova di quanto asserito produce raccomandata del 25 maggio 2018 avente ad oggetto un espresso richiamo disciplinare formulato per iscritto al calciatore e relativo alle asserite violazioni dei doveri previsti dall'art. 92 N.O.I.F.

In data 15 maggio 2019 il reclamante ha trasmesso a mezzo pec memorie difensive con cui, in vista dell'udienza, ha insistito per l'accoglimento del reclamo sulla base delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, il reclamante ha evidenziato il mancato invio della C.U. 2018 e che comunque gli importi evidenziati in questa certificazione sono privi di qualsiasi riscontro rispetto alle somme presenti nel contratto e comunque rispetto a quelle percepite, rammenta inoltre come la tassazione rispetto ad un importo inferiore ad € 7.500 non doveva operare pertanto l'importo lordo deve essere pagato per intero. In secondo luogo, il reclamante sostiene che l'interruzione dell'attività sportiva sia dipesa da una scelta societaria, riconducibile alla persona del sig. Leonardo Pasquale che, all'epoca dei fatti, in qualità di collaboratore della stagione sportiva, avrebbe comunicato a tutti i tesserati l'interruzione dell'attività sportiva a far data dall'11 maggio 2018.

Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell'infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società ASD ACIREALE 1946, rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio.

Infondata è anche la seconda eccezione formulata dalla resistente, con la quale la società si duole dell'inadempimento del reclamante. In primo luogo deve rilevarsi come l'assenza di molti calciatori tesserati per l'A.S.D. ACIREALE a far data dal 11 maggio 2018 possa senz'altro esser dipesa da una scelta comunque riconducibile alla volontà societaria che, secondo la ricostruzione offerta dal reclamante, avrebbe disposto il classico “rompete le righe” a partire da quel momento. Tale ricostruzione ben può essere accolta, non soltanto in virtù del principio processuale di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ma altresì in virtù di un ragionamento presuntivo condotto sulla base di quanto riscontrato in molteplici cause connesse soggettivamente e tutte riguardanti la stessa parte resistente.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. Mattia TUMMINELLI, della somma di euro 5.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo MARANI/S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 22/03/2019 il sig.Riccardo MARANI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.2.000,00, quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD MONTICELLI CALCIO S.r.l.al pagamento in favore del sig. Riccardo MARANI della somma di €.2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Marche i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Christian BIONDI/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 11.04.2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig.Christian BIONDI, chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.2.400,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2017/2018.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig. Christian BIONDI della somma di €.2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca ROMITI/U.S.D.REAL FORTE QUERCETA S.r.l.

Con reclamo datato 22.03.2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.D.REAL FORTE QUERCETA, il sig. Gianluca ROMITI, chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.700,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2018/2019, calcolato fino al mese di Dicembre 2018.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D.REAL FORTE QUERCETA S.r.l.al pagamento in favore del sig. Gianluca ROMITI della somma di €.700,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Bernardo MASINI/G.S.D.GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO

Con reclamo datato 22.03.2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla G.S.D.GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO, il sig. Bernardo MASINI, chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.1.000,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2017/2018.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la G.S.D.GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO al pagamento in favore del sig. Bernardo MASINI della somma di €1.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 20 Giugno 2019

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilia